

REGIONE SICILIANA - COMUNE DI REGALBUTO (EN)

Copia Delibera del Consiglio Comunale

N. 30 del Reg. Data 27.03.2015	OGGETTO: Regolamento sul sistema controlli interni ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.
-----------------------------------	--

L'anno **duemilaquindici** il giorno **ventisette** del mese di marzo alle ore **19.00**, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla 1° convocazione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1. BLASCO	Giuseppina Maria	X	
2. CARDACI	Salvatore	X	
3. LONGO	Giuseppe		X
4. MELI	Calogero	X	
5. L'EPISCOPO	Vito	X	
6. MANOLI	Nicola	X	
7. MISSORICI	Santina		
8. CORRENTE	Salvatore	X	X
9. MAIDA	Vito		X
10. SASSANO	Giuseppe Maria	X	
11. LO CICERO	Nicola	X	
12. BENINATI	Mariano	X	
13. NASCA	Federico		X
14. TROVATO	Giuseppa	X	
15. CARDACI	Vito Luigi	X	
Assegnati n. 15	Fra gli assenti sono giustificati (Art. 173 O.R.E.L.), i Sig. Consiglieri		Presenti n. 11
In carica n. 15			Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

- Presiede il **Signor Cardaci Salvatore** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**;
- Assolve le funzioni di **Segretario Comunale Dr. Giuseppe Romano** .
- Nominati scrutatori : Corrente, Trovato, Lo Cicero
- La seduta è pubblica.
- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione:
- Il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere favorevole;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, (come recepito con legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, comma 1, lettera i) e modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000, fa espresso parere /

DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 27.03.2015

OGGETTO: Regolamento sul sistema controlli interni ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Illustra l'argomento la Presidentessa della 1° Commissione Consigliere G. Blasco la quale, a nome del proprio gruppo esprime parere favorevole alla proposta.

Anche i Consiglieri Sassano e Trovato esprimono parere favorevole alla proposta quindi annunciano voto favorevole per i rispettivi gruppi.

A questo punto il Presidente del Consiglio, constatato che nessun altro chiede di intervenire, pone in votazione la proposta di deliberazione.

Con voti unanimi espressi in forma palese per alzata e seduta legalmente resi ed accertati

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Vista la legge regionale n. 48/91 e s.m.i. ;

Visto il D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i.

Vista la superiore votazione,

DELIBERA

di adottare la proposta di delibera avente per oggetto: "Regolamento sul sistema controlli interni" ai sensi dell'art. 3 D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012, composto da n. 21 articoli, che allegata al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale.



Comune di Regalbuto

Provincia di Enna

SETTORE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto :

Regolamento sul sistema controlli interni ai sensi dell'art. 3 D.L. n° 174/2012 convertito nella Legge 213/2012.

L'anno duemilaquindici addì del mese di alle ore nel Palazzo Municipale, si è riunito il consiglio comunale;

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale,
Dott. Giuseppe Romano

PROPOSTA DI DELIBERA DI C.C.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso il DECRETO-LEGGE 10 ottobre 2012, n. 174 recante "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012" convertito con modifiche ed integrazioni in L. 7 dicembre 2012 n. 213;

Richiamato l'art. 3 del suddetto decreto rubricato "Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali" che:

a) riscrive l'art. 147 del TUEL e rimette all'autonomia normativa ed organizzativa degli enti l'individuazione di strumenti e metodologie per garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;

b) introduce:

- l'art. 147 bis che disciplina il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
- l'art. 147 ter che disciplina il controllo strategico nei comuni con più di 15.000 abitanti; (controllo interno non obbligatorio)
- l'art. 147 quater che disciplina i controlli sulle società partecipate non quotate per gli enti locali con popolazione superiore ai 15.000 abitanti limitatamente al co.4.
- l'art. 147 quinquies che disciplina il controllo sugli equilibri finanziari;

c) integra l'art. 153, co. 4, del TUEL in ordine alla responsabilità del Responsabile del Servizio Di Ragioneria in merito alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica;

Rilevato che gli strumenti e le modalità di controllo interno devono essere definiti con regolamento adottato dal Consiglio Comunale e reso operativo dall'ente locale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, termine già scaduto;

Visto lo schema di "regolamento sul sistema dei controlli interni" che in allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) ne forma parte integrante e sostanziale, composto di n. 21 articoli;

Dato Atto che sulla presente proposta deliberativa sono stati resi i pareri obbligatori prescritti dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, così come infra riportati e trascritti;

PER I MOTIVI SUESPOSTI, SI CHIEDE ALL'ORGANO DELIBERANTE COMPETENTE L'APPROVAZIONE DELLA PROPOSTA NEL TESTO SOPRA RIPORTATO E L'ADOZIONE DEL RELATIVO PROVVEDIMENTO, DISPONENDO QUANTO SEGUE:

1. approvare lo schema di "regolamento sul sistema dei controlli interni" che in allegato al presente provvedimento sotto la lettera A) ne forma parte integrante e sostanziale, composto di n. 21 articoli;
2. trasmettere presente regolamento divenuto efficace in seguito a pubblicazione ai responsabili di settore e di servizio, alla Prefettura, e alla Sezione Regionale della Corte dei Conti.
3. il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva la deliberazione di approvazione.

L'Assessore al ramo

Il Dirigente Proponente.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Regolamento sul sistema controlli interni ai sensi dell'art. 3 D.L. n° 174/2012 convertito nella Legge 213/2012.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere *favorevole* di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Regalbuto, li 23.3.2015

Il Dirigente del Settore



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere riguardo alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 comma 1, del T.U.E.L. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Regalbuto, li

Il Dirigente del Settore Finanziario

Il sottoscritto Dirigente Responsabile del Settore Finanziario attesta altresì la copertura finanziaria della complessiva spesa di € al Cap. del Bilancio di Previsione esercizio finanziario..... - Gestione competenza/Gestione residui

Il Dirigente del Settore Finanziario

Il presente verbale, salvo l'ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 marzo 1963, n. 16 viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE C.C.

F.to Salvatore Cardaci

IL SEGRETARIO C.LE

F.to Dr. Giuseppe Romano

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to Blasco Giusi

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69, è stata affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune giorno **03.05.2015** per rimanervi per quindici giorni consecutivi;

Dalla Residenza comunale, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

- A T T E S T A

- che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009 n. 69, è stata pubblicata all'albo pretorio on line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal **03.05.2015** al **17.05.2015**, a seguito degli adempimenti sopra attestati.:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO

Perché dichiarata immediatamente esecutiva

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Dalla Residenza comunale,

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale,

IL SEGRETARIO COMUNALE

.....

REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Ex art. 3 del DL. 174/2012 conv. in legge 213/2012

COMUNE DI REGALBUTO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale

n. _____ del _____

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina i controlli interni del Comune Di Regalbuto
2. Le varie forme di controllo interno sono gestite in modo integrato.
3. Le attività di controllo interno producono report semestrali che sono inviati alla giunta ed al consiglio e, ove previsto dalla normativa, alla Corte dei Conti. Tali report sono pubblicati sul sito internet dell'ente.

Art. 2

Tipologie di controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni è articolato in:
 - a) Controllo strategico
 - b) controllo di regolarità amministrativa;
 - c) controllo di regolarità contabile;
 - d) controllo di gestione;
 - e) controllo sugli equilibri finanziari;
2. Al sistema dei controlli interni si deve aggiungere l'attività di valutazione dei Responsabili di Settore. Tale attività è direttamente connessa con il sistema dei controlli interni con le modalità previste nel presente regolamento:
3. Il sistema dei controlli interni costituisce strumento di supporto nella prevenzione del fenomeno della corruzione. Le modalità sono disciplinate nel piano anticorruzione, di cui alla legge n. 190/2012. In ogni caso, le attività che saranno individuate a maggiore rischio di corruzione sono impegnate a trasmettere informazioni aggiuntive al controllo interno.
4. Gli esiti del controllo interno sono utilizzati ai fini della redazione da parte del segretario della dichiarazione di inizio e fine mandato del sindaco o del presidente della provincia ove applicabile nella Regione Sicilia.

Art. 3

Finalità del sistema dei controlli interni

1. Il sistema dei controlli interni è diretto a:
 - valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, garantendo una conoscenza adeguata dell'andamento complessivo della gestione (controllo strategico);
 - verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);
 - monitorare la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
 - garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi (controllo sugli equilibri finanziari);
 - monitorare il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente (controllo sulla qualità dei servizi erogati).

- verificare, attraverso l'affidamento e il controllo dello stato di attuazione di indirizzi e obiettivi gestionali, anche in riferimento all'articolo 170, comma 6, la redazione del bilancio consolidato, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità degli organismi gestionali esterni dell'ente (controllo sulle società partecipate).

Art. 4

1. Partecipano all'organizzazione del sistema dei controlli interni il segretario dell'ente, i responsabili dei settori, le unità di controllo (*laddove istituite*), il nucleo di valutazione ed il collegio dei revisori dei conti. Gli esiti dei controlli interni sono trasmessi al sindaco, alla giunta ed al Presidente del consiglio.

CAPO II

CONTROLLO DI REGOLARITÀ

Art. 5

Fasi del controllo di regolarità amministrativa

1. Il controllo di regolarità amministrativa si realizza nella fase preventiva alla adozione delle deliberazioni e determinazioni e nella fase successiva alla adozione di tutti gli atti amministrativi.

2. Nella fase preventiva della formazione delle deliberazioni esso si concretizza nel rilascio del parere di regolarità tecnica. Il controllo di regolarità amministrativa verifica la conformità della proposta di deliberazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sia sul merito che sul rispetto delle procedure. Esso è riportato nella parte motiva della deliberazione. Nelle determinazioni si deve dare espressamente atto della regolarità tecnica.

3. La giunta ed il consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità tecnica sulla base di argomentate motivazioni e con la espressa indicazione del giudizio favorevole del segretario.

4. Nella fase successiva all'adozione degli atti amministrativi esso è svolto dal segretario, che si avvale del supporto di una apposita struttura. Il controllo di regolarità amministrativa viene esercitato sulle determinazioni, sui contratti e sugli altri atti adottati dai responsabili di settore. Ha come oggetto la verifica del rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità, nonché del collegamento con gli obiettivi dell'ente. Tale verifica viene effettuata sia sulla opportunità che sul rispetto delle procedure. Esso utilizza i principi di revisione aziendale.

5. Il controllo di regolarità amministrativa viene effettuato su tutti gli atti che comportano impegno di spesa; sulle determinazioni a contrarre; sul conferimento di incarichi, nonché su tutti gli atti segnalati dai dirigenti (ovvero nei comuni che ne sono sprovvisti dai responsabili di settore o servizio) o dagli amministratori e su tutti gli atti per i quali il segretario ritiene opportuno, anche ai fini della lotta alla corruzione, effettuare una verifica. Il controllo viene inoltre effettuato sul 5% del totale degli atti adottati da ogni dirigente (o responsabile di servizio). Tali atti sono scelti dal segretario stesso anche con procedure informatiche che consentano la scelta in modo casuale. Per gli atti oggetto della verifica successiva viene misurato anche il rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi.

6. Il segretario predispose un rapporto semestrale che viene trasmesso ai responsabili di settore, ai revisori dei conti, al nucleo di valutazione, che ne tiene conto ai fini della valutazione, al Sindaco ed al Presidente del consiglio comunale. Esso contiene, oltre alle risultanze dell'esame delle attività, le direttive a cui i responsabili di settore devono attenersi nell'adozione degli atti amministrativi. Dei suoi esiti si tiene conto nella valutazione dei responsabili di settore.

7. Una parte del rapporto è dedicata in modo specifico agli esiti delle verifiche per le attività che sono state individuate a rischio di corruzione. In esso viene, in aggiunta a quanto previsto per le altre attività, misurato il rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti amministrativi.

Art. 6

Fasi del controllo di regolarità contabile

1. Il controllo di regolarità contabile è svolto dal responsabile del settore finanziario. Egli verifica la regolarità contabile dell'attività amministrativa con il visto ed il parere di regolarità contabile.

2. Con il visto di regolarità contabile sulle determinazioni e con il parere di regolarità contabile sulle deliberazioni il dirigente (ovvero nei comuni che ne sono sprovvisti il responsabile) finanziario verifica in particolare:

- a) la disponibilità dello stanziamento di bilancio e la corretta imputazione;
- b) l'esistenza del presupposto dal quale sorge il diritto dell'obbligazione;
- c) l'esistenza dell'impegno di spesa regolarmente assunto;
- d) la conformità alle norme fiscali;
- e) il rispetto delle competenze proprie dei soggetti dell'Ente;
- f) il rispetto dell'ordinamento contabile degli enti locali e delle norme del regolamento di contabilità;
- g) la mancanza di conseguenze negative sugli equilibri di bilancio e sul patto di stabilità;
- h) l'accertamento dell'entrata;
- i) la copertura nel bilancio pluriennale;
- l) la regolarità della documentazione;
- m) gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica

3. La giunta ed il consiglio possono discostarsi dalle risultanze del parere di regolarità contabile sulla base di argomentate motivazioni e con la espressa indicazione del giudizio positivo del collegio dei revisori dei conti.

4. Al controllo di regolarità contabile partecipa il collegio dei revisori dei conti, che verifica le attività di controllo svolte dal responsabile del settore finanziario e verifica inoltre i provvedimenti che recano una spesa o una entrata, nella misura del 10% degli adottati dai singoli responsabili di settore. I revisori riassumono in un report semestrale le risultanze della loro attività. Tale report è trasmesso al sindaco, al segretario, ai responsabili, al nucleo di valutazione che ne tiene conto ai fini della valutazione ed al Presidente del consiglio comunale.

CAPO III

CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 7

Definizione del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione è un processo attraverso il quale l'Amministrazione si assicura che le risorse vengano acquisite ed impiegate con efficienza ed efficacia nel perseguimento degli obiettivi dell'organizzazione.

Art. 8

Elementi base del controllo di gestione

1. Gli elementi che costituiscono il controllo di gestione sono:

- la struttura delle responsabilità;
- il processo di funzionamento;
- la struttura tecnico-contabile;

Art. 9

La struttura delle responsabilità per il controllo di gestione

1. La struttura delle responsabilità per il controllo di gestione è la disarticolazione della struttura organizzativa dell'Ente in centri di responsabilità.

2. Il centro di responsabilità è un'unità organizzativa che, sotto la guida del responsabile di settore, governa autonomamente risorse (finanziarie, umane e patrimoniali) per ottenere risultati in termini di obiettivi, di livelli di attività, di efficacia, di efficienza e di economicità.

Art. 10

Il processo di funzionamento del controllo di gestione

1. Il processo di funzionamento del controllo di gestione è il processo circolare della programmazione e controllo riguardante la fase della programmazione, della realizzazione, del controllo e delle eventuali azioni correttive da realizzare. Tale processo coincide con il ciclo di gestione delle performance che si articola nelle seguenti fasi:

- definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori;
- collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse;
- monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi;
- misurazione e valutazione della performance, organizzativa e individuale;
- utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;
- rendicontazione dei risultati all'organo di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell'amministrazione, nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Art. 11

La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione

1. La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione è costituita:

- dagli strumenti di programmazione;
- dalla struttura dei centri di costo e dalla contabilità analitica ;
- da un sistema di indicatori e di reportistica.

2. Gli strumenti di programmazione permettono la definizione e l'assegnazione degli obiettivi che l'Amministrazione intende raggiungere, dei valori attesi di risultato, dei rispettivi

indicatori e il collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse. Gli strumenti di programmazione operativa sono i seguenti:

- il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.), approvato annualmente dalla Giunta, contenente le risorse e gli obiettivi assegnati ai responsabili di settore ed implementato in modo da soddisfare i requisiti del piano delle performance con le strategie dell'Amministrazione (come risultanti dalla linee Programmatiche di Mandato e dalla Relazione Previsionale e Programmatica) e la loro traduzione in obiettivi operativi;
- Il Piano Dettagliato degli Obiettivi (P.D.O.), contenente una illustrazione più dettagliata degli obiettivi assegnati, col Piano Esecutivo di Gestione, ai responsabili di settore,

3. La struttura dei centri di costo è la disarticolazione delle unità operative e dei servizi in funzione delle esigenze conoscitive di determinazione sistematica dei costi/ricavi e dei fattori quantitativi ad essi afferenti. La contabilità analitica è l'insieme delle determinazioni economico-quantitative necessarie per l'alimentazione dei centri di costo.

4. Il sistema di indicatori riguarda le seguenti tipologie:

- di risultato, che rappresentano i risultati che l'Amministrazione si aspetta dalla realizzazione degli obiettivi;
- di erogazione, che rappresentano i prodotti realizzati dai vari servizi;
- di efficacia, distinguibili in:
 - quantitativa, rappresentante il rapporto fra la quantità di domanda di servizio richiesta e la quantità di servizio erogata;
 - qualitativa, rappresentante la qualità strutturale del servizio e/o la qualità percepita dal cittadino del servizio;
 - sociale, rappresentante l'impatto sul territorio dell'obiettivo realizzato/servizio erogato;
- di efficienza, che rappresentano il rapporto fra la quantità del servizio erogato e le risorse necessarie per erogarlo;
- di economicità, che rappresentano il grado di copertura dei costi del servizio con i ricavi propri e/o da trasferimenti.

5. Il sistema di reportistica formalizza gli esiti del monitoraggio in corso e a fine d'esercizio, realizzato dai soggetti coinvolti nel sistema dei controlli interni, e costituisce la base per la programmazione e realizzazione di eventuali interventi correttivi. I destinatari della reportistica in funzione dell'analiticità delle informazioni sono la giunta, il segretario generale, il direttore generale, i singoli responsabili di settore, nonché il Nucleo di Valutazione ed i revisori dei conti.

6. La rendicontazione dei risultati avviene attraverso il rendiconto annuale sulla performance contenente i risultati conseguiti dall'Amministrazione e da presentare all'organo di indirizzo politico-amministrativo, ai vertici dell'Amministrazione, ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi, l'Amministrazione. Tale Rendiconto può essere impostato anche secondo le metodologie della rendicontazione sociale.

7. Tale forma di rendicontazione costituisce anche reportistica ai fini del controllo strategico.

8. La misurazione e la valutazione della performance, organizzativa e individuale e l'utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito, e la relativa reportistica avvengono secondo le modalità previste specificatamente nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi.

CAPO IV
CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

Art. 12

Disciplina del controllo sugli equilibri finanziari

1. La disciplina del controllo sugli equilibri finanziari è contenuta nel regolamento di contabilità. Esso si estende anche alle conseguenze sul bilancio dell'ente della gestione società partecipate non quotate.

2. I suoi esiti sono assunti all'interno del controllo strategico e sono utilizzati dal Nucleo di valutazione ai fini della valutazione delle attività dei responsabili di settore.

CAPO V
CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI

Art. 13

Finalità del controllo sulla qualità dei servizi erogati

1. L'Amministrazione, oltre alla definizione di standard idonei a rilevare la qualità effettiva dei servizi erogati come indicato dalla ex Civit (a partire dalla delibera n. 88 del 2010), svolge il controllo della qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, mediante l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente.

2. La rilevazione della soddisfazione degli utenti è finalizzata al superamento dell'autoreferenzialità, a comprendere sempre meglio le esigenze dei destinatari delle proprie attività ed a sviluppare l'ascolto e la partecipazione dei cittadini alla realizzazione delle politiche pubbliche.

3. La qualità del servizio, come percepita dall'utente, è il grado di soddisfazione delle aspettative dell'utente stesso.

Art. 14

Metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni

1. L'Amministrazione può utilizzare per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni sia metodologie indirette quali quelle dell'analisi dei reclami pervenuti che dirette quali quelle della somministrazione di questionari ai cittadini-utenti. In ogni caso, per ciascuna articolazione organizzativa apicale occorre effettuare almeno una somministrazione di questionari all'anno.

2. L'analisi attraverso i questionari deve essere impostata prendendo in considerazione molteplici dimensioni, tra le quali quelle ritenute essenziali riguardano gli aspetti tangibili, l'affidabilità, la capacità di risposta, la capacità di rassicurazione, l'empatia.

3. Le definizioni operative delle dimensioni ritenute essenziali sono le seguenti:

- per aspetti tangibili si intende l'aspetto delle strutture fisiche, delle attrezzature, del personale e degli strumenti di comunicazione;
- per l'affidabilità si intende la capacità di prestare il servizio in modo affidabile e preciso;
- per la capacità di risposta si intende la volontà di aiutare il cittadino-utente e di fornire prontamente il servizio;
- per la capacità di rassicurazione si intende la competenza e la cortesia del personale e la loro capacità di ispirare fiducia e sicurezza;

– per l’empatia si intende l’assistenza premurosa e individualizzata che l’Ente presta ai cittadini-utenti.

4. Per ciascuna dimensione essenziale saranno individuati uno o più fattori che possano fornire informazioni distintive e tali da rendere esplicita la qualità percepita dall’utente esterno.

5. Oltre alle dimensioni essenziali è possibile individuare ulteriori dimensioni per l’analisi della qualità percepita dall’utente esterno.

6. Degli esiti del controllo sulla qualità dei servizi erogati si tiene conto nella valutazione della performance organizzativa.

Art. 15

Metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti interni

1. L’Amministrazione può ricorrere per la misurazione della soddisfazione degli utenti interni all’utilizzo di metodologie dirette quali quelle della somministrazione di questionari al personale interno destinatario del servizio fornito da un altro ufficio.

2. L’analisi attraverso i questionari deve essere impostata prendendo in considerazione molteplici fattori, tra i quali quelli ritenuti essenziali sono la puntualità, la completezza, l’attendibilità, la comprensibilità, la tempestività.

3. Le definizioni operative dei fattori ritenuti essenziali sono le seguenti:

- per la puntualità si intende l’erogazione del servizio nei tempi previsti;
- per la completezza si intende la presenza di ogni elemento considerato necessario;
- per l’attendibilità si intende la credibilità percepita dall’utente interno;
- per la comprensibilità si intende la facilità di utilizzo e di interpretazione;
- per la tempestività si intende la capacità di risposta alle sollecitazioni dell’utente interno.

4. Oltre ai fattori essenziali è possibile individuare ulteriori fattori per l’analisi della qualità percepita dall’utente interno.

CAPO VI

PUBBLICITA’

Art. 16

Pubblicità delle forme di controllo interno

1. I report sulle varie forme di controllo interno sono pubblicati in una apposita sezione del sito denominata “Controlli interni”; tale sezione è accessibile direttamente dalla home page.

2. Il segretario presiede e verifica tale forme di pubblicità. Della mancata o parziale pubblicazione si tiene conto nella valutazione del segretario.

CAPO VII

GESTIONE ASSOCIATA

Art. 17

Gestione associata dei controlli interni

1. Le forme di controllo interno possono essere svolte anche in modo associato sulla base di convenzioni di cui all’articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

2. La responsabilità per tutte le forme di controllo interno rimane in capo al soggetto che ad esso presiede per ogni singolo ente.

3. Le convenzioni disciplinano, in particolare, le modalità di effettuazione delle varie forme di controllo interno e le procedure attraverso cui viene garantito il confronto tra i dati emersi nei singoli enti.

CAPO VII
DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI

Art. 18

I soggetti preposti al controllo interno

1. Il segretario, anche alla luce delle sue attribuzioni quale responsabile anticorruzione, se presente non deve avere responsabilità di gestione di articolazioni organizzative primarie. Tale disposizione si applica anche al responsabile del settore finanziario per incarichi ulteriori. Essa vale come norma di principio e può essere motivatamente derogata esclusivamente in caso di sostituzione di responsabile di settore assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro e per la sostituzione di responsabili mancanti per un periodo breve.

Art. 19

La valutazione

1. Gli esiti delle varie forme di controllo interno sono trasmesse al Nucleo di Valutazione affinché ne tenga conto nella valutazione dei responsabili di settore, sulla base della metodologia utilizzata dall'ente.

Art. 20

La utilizzazione dei report

1. Dei report delle varie tipologie di controllo interno trasmessi al Sindaco ed al Presidente del Consiglio viene informata la giunta ed il consiglio. La giunta può adottare eventuali deliberazioni di indirizzo. Il consiglio ne discute necessariamente durante l'esame del conto consuntivo (ovvero della verifica della permanenza degli equilibri di bilancio).

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data in cui è diventata esecutiva la deliberazione di approvazione.

2. Il regolamento è pubblicato sul sito internet dell'ente.

INDICE

- Art. 1 Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 Tipologie di controlli interni**
- Art. 3 Finalità del sistema dei controlli interni**
- Art. 4 Soggetti del sistema dei controlli interni**
- Art. 5 Fasi del controllo di regolarità amministrativa**
- Art. 6 Fasi del controllo di regolarità contabile**
- Art. 7 Definizione del controllo di gestione**
- Art. 8 Elementi base del controllo di gestione**
- Art. 9 La struttura delle responsabilità per il controllo di gestione**
- Art.10 Il processo di funzionamento del controllo di gestione**
- Art.11 La struttura tecnico-contabile del controllo di gestione**
- Art.12 Disciplina del controllo sugli equilibri finanziari**
- Art.13 Finalità del controllo sulla qualità dei servizi erogati**
- Art.14 Metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti esterni**
- Art.15 Metodologie per la misurazione della soddisfazione degli utenti interni**
- Art.16 Pubblicità delle forme di controllo interno**
- Art.17 Gestione associata dei controlli interni**
- Art.18 I soggetti preposti al controllo interno**
- Art.19 La valutazione**
- Art.20 La utilizzazione dei report**
- Art.21 Entrata in vigore**